**[cid:image001.png@01D1ACE8.7D2A9D70](http://it.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_Italy.svg)**

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Sezione staccata di Pescara

**COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

***Istruzioni per la presentazione della domanda***

Per chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre produrre:

**a)** domanda indirizzata al Presidente della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale *(v. modello 1 allegato*).

**La domanda deve contenere, oltre ai dati relativi al richiedente, a pena di inammissibilità, una chiara e precisa esposizione dei fatti, gli elementi di diritto ed i mezzi legittimi di prova sui quali il richiedente intende fondare la sua difesa (art. 122, d.P.R. n. 115/2002).**

**b)** alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

**1.** la copia del documento di identità e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

**2.** il certificato di stato di famiglia da cui si evinca la composizione del nucleo familiare o, in alternativa, l’autocertificazione contente i dati del richiedente e dei familiari conviventi *(v. modello 2 allegato).*

**3.** le copie dell’ultima dichiarazione dei redditi e di quella dell’anno precedente, presentate dal richiedente e da ognuno dei familiari conviventi.

Qualora il richiedente e/o i suoi familiari conviventi non fossero tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché incapienti, dovrà essere presentata una autocertificazione attestante la suddetta condizione, nella quale dovrà comunque essere indicata l’esistenza e l’eventuale importo dei redditi esenti IRPEF o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76, c. 3, dPR n. 115/2002).

**N.B.: 1) non è sufficiente la mera presentazione dell’ISEE, che deve essere accompagnata dall’autocertificazione di cui sopra; 2) l’autocertificazione deve essere precisa e puntuale circa gli importi di reddito prodotti** *(v. modello 2 allegato)*.

Si ricorda che i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono quelli prodotti sia dal richiedente sia dai familiari conviventi inseriti nello stato di famiglia (art. 76, c. 2, dPR n. 115/2002).

**3 bis.** *per i cittadini non italiani, (comunitari e/o extracomunitari),*la certificazione dell’Autorità Consolare del Paese d’origine attestante i redditi (da lavoro dipendente e/o autonomo, finanziari e/o immobiliari) prodotti all’estero (art. 79, c. 2, dPR n. 115/2002).

**4.** il certificato del casellario giudiziale*.*

**5.** la copia dell’atto da impugnare e la copia del ricorso o una sua “sintesi”, da cui si evincano i motivi di ricorso che si intendono dedurre.

**6.** il certificato rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attestante l’iscrizione del difensore designato nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio in relazione ai giudizi amministrativi.

**7.** qualunque documento che, a giudizio del richiedente, possa consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della domanda.

**Ai sensi del vigente art. 76 del dPR 30.5.2002, n. 115, ha diritto alla gratuità del giudizio colui il cui reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superi la somma di € 12.838,01 (importo aggiornato dal DM 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6 giugno 2023, n. 130).**

Se la domanda viene presentata prima del deposito del ricorso, il richiedente (parte o suo difensore) deve utilizzare il “*Modulo deposito istanza ante causam*”, selezionando la tipologia “*istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”.

Se la domanda viene presentata in pendenza di un ricorso già incardinato, il richiedente deve utilizzare il “*Modulo Deposito Atto*”, selezionando la tipologia “I*stanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”.

La modulistica è reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), nella sezione “*Processo Amministrativo Telematico*”, sottosezione “*Documentazione operativa e modulistica*”.

La domanda è sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore.

Se la domanda è sottoscritta con firma autografa della parte, allegando la copia del proprio documento di identità, la stessa è redatta in forma di copia informatica di documento analogico ai sensi dell’art. 23 del CAD.

**LA DOMANDA DEVE ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC PER IL PAT (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO):**

**pe\_pat\_deposito@pec.ga-cert.it**

***Istanze di liquidazione dei compensi***

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ricorda che i patrocinatori sono tenuti ad osservare il disposto di cui all’art. 83, co. 3*bis*, del dPR 30 maggio 2002 n. 115, come integrato dall’art. 1, co. 783, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui: “*il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*”, e quindi a presentare tempestivamente l’istanza di liquidazione del compenso e, comunque, in tempo utile per l’udienza di discussione.